

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal



CH-1000 Losanna 14
Incarto n. 211.1/18_2021

Losanna, 11 giugno 2021

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 26 maggio 2021 ([6B 1295/2020](#))

Occupazione di una banca nel 2018 a Losanna – Nessuno stato di necessità per gli attivisti per il clima

Dodici attivisti per il clima che nel novembre 2018 avevano occupato una filiale di una banca a Losanna, e che erano stati condannati per violazione di domicilio, non hanno agito in stato di necessità. Il Tribunale federale respinge il loro ricorso contro la sentenza del Tribunale cantonale del Canton Vaud su questo aspetto. Dieci dei dodici attivisti hanno invece ottenuto ragione in un punto subordinato.

Il 22 novembre 2018 gli interessati avevano fatto irruzione in una filiale di una banca a Losanna per dimostrare contro il cambiamento climatico. Alcune persone hanno ottemperato all'ordine della polizia di abbandonare gli spazi, mentre le restanti sono rimaste nella banca e sono state allontanate dalla polizia più di un'ora dopo l'inizio dell'azione. Il Tribunale di polizia del distretto di Losanna ha assolto i dodici attivisti. Nel settembre 2020 il Tribunale cantonale vodese ha dichiarato gli interessati autori colpevoli di violazione di domicilio. Per dieci di loro si è aggiunta la condanna per impedimento di atti dell'autorità. La Corte cantonale li ha condannati a pene pecuniarie sospese e a multe.

Il Tribunale federale respinge il ricorso contro la sentenza del Tribunale cantonale sul punto principale. Gli interessati avevano sostenuto d'essersi trovati, durante l'azione, in uno "stato di necessità esimente" (articolo 17 del Codice penale, CP), circostanza che

sarebbe stata negata a torto dal Tribunale cantonale. Secondo l'articolo 17 CP agisce lecitamente chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico proprio o altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile, se in tal modo salvaguarda interessi preponderanti.

Nella fattispecie, l'esigenza di un "pericolo imminente" non è adempiuta. Non occorre esaminare o mettere in discussione in tale ambito le conoscenze scientifiche sul riscaldamento climatico. Dall'interpretazione della normativa sullo stato di necessità risulta che un pericolo "imminente" deve realizzarsi perlomeno nell'arco di ore dal fatto. L'articolo 17 CP non persegue lo scopo di esentare da una condanna l'autore che ritiene di dovere agire per proteggere quello che considera un interesse legittimo o superiore. Concerne anzi una situazione concreta in cui l'autore si trova accidentalmente confrontato con un pericolo incombente a breve termine. In altre parole, nella fattispecie non occorre statuire sull'urgenza del riscaldamento climatico in quanto tale; va rilevato unicamente che, al momento dell'azione, non esisteva alcun pericolo attuale e immediato nel senso della normativa penale sullo stato di necessità. Inoltre, l'azione non era intesa a proteggere un interesse giuridico individuale e concreto; la finalità degli interessati era piuttosto quella di difendere interessi collettivi, segnatamente l'ambiente, la salute e il benessere della popolazione. Tuttavia, il legislatore ha esplicitamente escluso l'applicazione dello stato di necessità a tali eventualità.

Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, non si può nemmeno ritenere che essi siano incorsi in una supposizione erronea quanto all'esistenza di un pericolo imminente (cosiddetto "stato di necessità putativo", articolo 13 CP). Secondo le dichiarazioni da loro rese a verbale, nessuno ha preteso di aver agito per tutelarsi da un pericolo imminente che avrebbe potuto minacciare la loro vita o la loro salute. Essi hanno piuttosto sostenuto nella procedura penale, e anche dinanzi al Tribunale federale, che la loro azione era motivata dalla volontà di ingenerare un mutamento politico o una presa di coscienza quanto alla problematica del cambiamento climatico.

Inoltre, gli autori non possono neppure richiamarsi al motivo giustificativo extralegale della "tutela di interessi legittimi". Tale eventualità presupporrebbe, tra l'altro, che il loro agire costituisca l'unico mezzo di difesa. Ciò non è manifestamente il caso, tanto più che, per raggiungere questa finalità, molteplici mezzi legali sarebbero stati disponibili, quali manifestazioni autorizzate.

Infine, non si palesano circostanze per prescindere dalla punizione a seguito di una colpa o di conseguenze del fatto di lieve entità (articolo 52 CP). In modo particolare, a causa dell'azione, durata più di un'ora, le conseguenze dell'atto non possono essere ritenute come insignificanti rispetto a una violazione di domicilio in generale. Le condanne sono inoltre compatibili, nell'ottica della libertà di opinione e di riunione, con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

In un punto subordinato il Tribunale federale ha accolto il ricorso riguardo a dieci attivisti. Essi erano stati condannati dal Tribunale cantonale anche per impedimento di atti dell'autorità (articolo 286 CP) poiché non avevano ottemperato all'ordine della polizia di abbandonare immediatamente i locali della banca. Queste condanne vengono annullate

per motivi procedurali. Il Tribunale cantonale dovrà esaminare se una condanna sulla base del diritto cantonale, anziché del diritto federale, può entrare in considerazione.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 11 giugno 2021 sul sito www.tribunale-federale.ch: *Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 2000 > inserendo [6B 1295/2020](#).*